

CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n. 58 del 10/06/2024

Oggetto: "Aggiornamento P.T.F.P. 2024-2026 sottosez.3.3 del P.I.A.O. "Organizzazione e capitale umano".

Premesso che i sottoscritti Rag. Monaldo Andreozzi, Dott.ssa Annamaria Nori e Dott. Paolo Crucianelli, componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune di Civitanova Marche nominati con deliberazioni di Consiglio Comunale;

Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale n. 238 del 30/05/2024 sottoposta all'Organo di revisione avente ad oggetto *"Aggiornamento P.T.F.P. 2024-2026 sottosez.3.3 del P.I.A.O. "Organizzazione e capitale umano";*

Preso atto della delibera di Giunta Comunale n. 92 del 03/04/2024 con la quale è stato approvato la programmazione del P.T.F.P. per il triennio 2024/2026 – Sottosezione 3.3 del P.I.A.O. "Organizzazione e capitale umano";

Visto:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *"i comuni possono procedere ad*

assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)”;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad “individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale “la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai*

fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

- le “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche” del 22.07.2022 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14/09/2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata la proposta e i seguenti prospetti:

- prospetto sub “B” - il Programma Assunzionale aggiornato per l’anno 2024. Si ha una maggiore spesa “a regime” di euro 35.100,00 per l’assunzione a potenziamento dell’organico, non rilevante ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 1, commi 557 quater e 562, della legge 27/12/2006 n. 296, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. M. 17/03/2020;
- prospetto sub “C” - Fabbisogno di personale aggiornato a tempo determinato soggetto ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, pari ad euro 276.005,14 che presenta una minore spesa a “regime” di € 35.568,75;

Preso atto che il presente aggiornamento della programmazione di personale non comporta maggiore spesa “a regime” e comunque la spesa per la nuova assunzione non rileva ai fini del tetto di spesa di cui al comma 557. Inoltre, per quanto riguarda la spesa per l’anno 2024, le economie derivanti dalle assunzioni previste e non ancora realizzate alla data del presente parere, compensano la maggiore spesa rapportata al periodo infrannuale;

Visto che, con la presente **proposta di deliberazione** si prevede di apportare al PEG 2024/2026 una variazione compensativa di cui all’art. 175 co 5-bis lett e bis) del D. Lgs. 267/2000 conseguente all’aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale con la seguente variazione di bilancio

- per l’anno 2024:

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 2024 - PARTE CORRENTE				
SPESE		Variazioni +	Variazioni -	Saldo
SPESE CORRENTI	TIT 1	36.210,00	-36.210,00	0,00
Spese C/correnti (magg /minori)		36.210,00	-36.210,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				-

- per l'anno 2025:

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 2025 - PARTE CORRENTE				
SPESE		Variazioni +	Variazioni -	Saldo
SPESE CORRENTI	TIT 1	35.100,00	-35.100,00	0,00
Spese C/correnti (magg /minori)		35.100,00	-35.100,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				-

- per l'anno 2026:

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 2026 - PARTE CORRENTE				
SPESE		Variazioni +	Variazioni -	Saldo
SPESE CORRENTI	TIT 1	35.100,00	-35.100,00	0,00
Spese C/correnti(magg /minori)		35.100,00	-35.100,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				-

Pertanto, si prende atto della compatibilità delle assunzioni previste nel P.T.F.P. 2024-2026 con la capacità assunzionale disponibile, definita secondo le regole di cui al D.M. 17 marzo 2020.
L'Organo di Revisione raccomanda l'Ente che prima di ogni assunzione sia verificato il rispetto della compatibilità delle assunzioni.

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Riscontrata la congruità, la coerenza e l'attendibilità della predetta proposta di PTFP;

Tenuto conto che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Roberta Perugini rilasciato in data 05/06/2024 e del parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio dott.ssa Recchi Paola, rilasciato in data 30/05/2024.

L'Organo di Revisione, premesso quanto sopra

accerta

che il Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, contenuto nella sezione 3 del P.I.A.O., consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio,

Esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 30/05/2024 "Aggiornamento P.T.F.P. 2024-2026 sottosez.3.3 del P.I.A.O. "Organizzazione e capitale umano".

Civitanova Marche, 10 giugno 2024.

L'Organo di Revisione

Rag. Monaldo Andreozzi (Presidente)

Dott.ssa Annamaria Nori

Dott. Paolo Crucianelli



